



Comune di San Giorgio Lucano

Provincia di Matera

Via Meridionale n. 2 - C.F. 82000890770 - P. Iva 00315230771 - Tel. 0835/846032 - Fax 0835/846355

AREA TECNICA

E-mail:ingbuccolo@yahoo.it

Prot. n° 926

San Giorgio Lucano 07/03/2012

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di
un bosco Ceduo Composto e d'alto Fusto

Località "CODICINO"

AGRO E PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO (MT)

A) CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ente che effettua la vendita e forma di vendita

Il comune di **SAN GIORGIO LUCANO** mette in vendita, in esecuzione della determinazione dirigenziale n 11 del 13/01/2012 prot. n. 82 della comunità montana "Basso Sinni" di approvazione del progetto di taglio e della Determinazione di U.T. n. 10 del 02/02/2012 di approvazione del progetto Esecutivo del taglio di che trattasi, il materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato "**CODICINO**" - Particelle **n. 2 e 3**, assegnato al taglio dal **Dott. Agr. Tedeschi Carmine** con verbale di individuazione, assegno e stima, in data **13/10/2011**.

La vendita avviene a mezzo di ⁽¹⁾ **ASTA PUBBLICA**

ai sensi degli articoli 73-74 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni (Procedura aperta art. 54 e 55 D-lgs 163/2006, artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, criterio: maggiore importo offerto rispetto a quello posto a base di gara art. 83 d.lgs 163/2006);

ART. 2 - Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di € **65.489,00** ⁽²⁾ (diconsi Euro sessantacinquemilaquattrocentoottantanove/00) oltre I.V.A. come per legge. La vendita è fatta a tutto rischio-pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 - Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita é ⁽³⁾ stato individuato, a seguito di sopralluogo preliminare effettuato dal Dott. Tedeschi a Luglio 2011, ed è stato così di seguito ripartito:

<i>Comune</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Superficie catastale</i>	<i>Ceduo composto</i>	<i>Alto Fusto</i>
San Giorgio L.	38	2	121,69,58	26,40,31	02,24,19
San Giorgio L.	38	3	47,76,22	01,61,39	04,87,90
			170,35,40	28,01,70	07,12,70

In tale area si intende procedere al taglio colturale del bosco di ceduo composto di Leccio con il rilascio di circa 3.826 (pari a 140 matricine ad ettaro) e all'alto fusto di Cerro con l'utilizzazione di n. 214 piante secondo quanto riportato nei piedilista di Martellata.

Per il soprassuolo caratterizzato da una forma di governo a ceduo composto, la ripresa è pari a **18.118,00 quintali** di legna da ardere di Leccio, Carpino, Cerro.

Per la parte ad alto fusto invece, la ripresa è pari a **1.630,20 quintali** di legna di Cerro.

Al ceppo di ciascuna pianta da abbattere è stata praticata la specchiatura su cui è stato apposto un numero progressivo in tinta rossa e l'impronta del martello forestale, recante il numero di iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Prov. di Potenza del tecnico progettista (N. 399) e il numero di registrazione regionale del martello (N. 017).

ART. 4 - Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo **ASTA PUBBLICA** nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel ⁽⁴⁾ Bando di gara.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dello schema di contratto e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5 - Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare alla offerta, nel caso si tratti di gara ad offerte segrete, la seguente documentazione in autocertificazione:

- 1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le società di fatto.
- 2) Un certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici, rilasciato dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita.
- 3) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente capitolato.
- 4) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ART. 6 - Incompatibilità

⁴ Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata.

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ART. 7 - Esclusione dall'Asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti che non presentino la documentazione di cui all'art. 5, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

ART. 8 - Validità degli obblighi assunti da ciascuna delle parti

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto.

ART. 9 - Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due, testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 - Deposito cauzionale, morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato (R.D. 25.5.1924, n. 827), con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fideiussione cauzionale di un Istituto di credito o di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di interesse Nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto.

L'accettazione della fideiussione è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Tale miglioramento è, di regola, commisurato al 5% annuo, calcolato sulla cauzione che avrebbe dovuto essere prestata per tutto il tempo in cui la medesima sarebbe rimasta vincolata. Tale norma va intesa quale condizione compensativa del beneficio che l'aggiudicatario ritrae dalla disponibilità della somma che avrebbe dovuto versare a garanzia della sua obbligazione. Per i boschi cedui l'accettazione della fideiussione è subordinata al pagamento per intero, anticipatamente, del prezzo di aggiudicazione.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11 - Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente, per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 - Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata A.R., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi all'Ente delegato competente per territorio, e per conoscenza all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata, che provvederà, a sua volta, con raccomandata R.A., a comunicare il giorno, entro detto termine, in cui il proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna. L'incaricato dell'Ente delegato competente per territorio, darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente delegato competente per territorio lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario, abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se, la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in **2 (due) rate** di uguale importo meglio specificate nell'art. 41.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

ART. 14 - Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Ente proprietario e all'Ente delegato competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 - Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **24 mesi** dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro **24 mesi** dalla data stessa salve eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16.

Il legname é la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 - Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo Nulla Osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi all'Ente delegato e competente per territorio, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente delegato per territorio.

ART. 17 - sub-appalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163.

Condizioni per il subappalto o il cottimo:

ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, fermo restando le seguenti prescrizioni:

1. è vietato il subappalto o il cottimo del servizio per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo complessivo del contratto;
2. l'espletamento del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

Pagamento dei subappaltatori o dei cottimisti:

i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

ART. 18 - Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ART. 19 - Rilevamento danni

Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Organi di controllo competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti, e inviato all'Ente delegato competente per territorio.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Organi di controllo competenti per territorio, daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 20 - Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21 - Modalità del taglio

Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione degli Organi di controllo competenti per territorio. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

ART. 22 - Penalità per mancata osservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.

Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità secondo quanto previsto dall'art. 16 lettera d) - tab. A e B del Regolamento per il taglio dei boschi (DGR n.1734 del 27 Luglio 1999 e successive modifiche):

- 1) **10 €** per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) **5 €** per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) da **€ 2,5 a € 5** per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 4) **20€** per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23 - Indennizzo per tagli irregolari e abusivi

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dall'Ente delegato competente per territorio per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario quattrovolte il valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sempre con riferimento all'art. 16 lettera d) - tab. A e B del Regolamento per il taglio dei boschi (DGR n.1734 del 27 Luglio 1999 e successive modifiche).

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno subito, e saranno accantonate per eventuali opere di ripristino o migliorie boschive.

ART. 24 - Sospensione del taglio

L'Ente delegato competente per territorio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente Proprietario, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli organi di controllo, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Organi di controllo salvo ratifica dell'Ente delegato competente per territorio e, fatta salva all'Amministrazione dell'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti, come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria degli Organi di controllo, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25 - Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

ART. 26 - Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27 - Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

ART. 28 - Carbonizzazione

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dalle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti nella provincia.

ART. 29 - Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili. Penalità.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Organi di controllo competenti per territorio.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio Foreste della Regione.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, e per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale stabilita sulla base delle vigenti tabelle dall'Organo di controllo competente per territorio.

ART. 30 - Novellame e rigetto

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppale. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, a seconda se il danno è da ritenersi inevitabile o se poteva essere evitato, a stima del collaudatore, pagherà una penale stabilita sulla base delle vigenti tabelle dall'Organo di controllo competente per territorio.

ART. 31 - Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente delegato e all'Organo di controllo: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dell'Ufficio Forestale della Regione Basilicata o da professionista incaricato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrare non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

ART. 32 - Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima del danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 33 - Interessi sulle penalità e indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ART. 34 - Assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 35 - Passaggio in fondo di altra proprietà

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 36 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 37 - Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 33 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 38 - Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

ART. 39 - Richiamo alla contabilità generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 40 - Conoscenza del capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione, scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

"agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del suesposto Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente"

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. 41

La somma di aggiudicazione dovrà essere versata in 2 (due) rate di uguale importo: la prima 8 (otto) giorni dalla data di stipula del contratto; la seconda entro 6 (sei) mesi dalla prima rata. In ogni caso la seconda ed ultima rata dovrà essere comunque pagata nel caso in cui nel lotto rimarrà da utilizzare una massa legnosa il cui valore non sia inferiore alla metà del prezzo di aggiudicazione.

ART. 42

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate con il marchio del martello del tecnico incaricato, di qualsiasi specie e dimensioni.

ART. 43

In aggiunta alle sanzioni stabilite dall'art. 22 sono a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) € **5.000.00** per inizio taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all'art. 12;
- 2) per ogni pianta da riservare al taglio danneggiata per mancata cautela (stroncata, scortecciata o lesionata), nel qual caso verrà pagata una penale pari a **quattro** volte il valore di macchiatico della pianta danneggiata;
- 3) € **100,00** per ogni ara di superficie ingombra per mancata pulitura totale o parziale della tagliata di cui all'art. 25.

ART. 44

Senza la comprova dei versamenti di cui all'art. 10 e 41 non si procederà alla consegna di cui all'art. 12.

ART. 45

Si approvano le aggiunte, le condizioni relative agli artt. 3-10-13-21-22-29 e 30, nonché le condizioni speciali dall'art. 41 al 44, compreso del presente capitolato.

C) PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si prescrive inoltre l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire opere di sistemazione idraulica dei fossi e delle piste, riguardanti la costruzione di brigliette in legno e il riattamento delle piste e dei tratturi di esbosco con zanelle per raccogliere il deflusso delle acque superficiali, queste verranno indicate dall'Amministrazione particella per particella.

Si prescrive, ancora, all'aggiudicatario l'impiego di mezzi meccanici gommati, che è consentito solo sulla viabilità principale e sulle piste forestali di servizio preesistenti, mentre lo smacchio dal letto di caduta fino alla pista forestale è consentito solo con piccoli mezzi meccanici gommati.

Occorre peraltro procedere a idonea sistemazione delle piste forestali presenti nelle particelle del bosco, poiché rappresentano luoghi da cui prende avvio l'erosione superficiale.

Particolare attenzione, durante le operazioni di abbattimento, dovrà essere posta in prossimità dei fossi e nelle vallecole umide ove si rinvergono i sorbi, aceri, etc.

L'eventuale danneggiamento della viabilità principale e di quella di servizio, provocata dai mezzi di esbosco e dai camion impiegati per il trasporto del legname, al termine delle operazioni di utilizzazione dovrà essere seguita da interventi di ripristino a cura della ditta aggiudicataria. Occorrerà, infine, adeguata sorveglianza nel corso delle utilizzazioni al fine di contenere il più possibile i danni a tutta la cenosi boschiva.

.....
Si approvano le correzioni degli articoli:
.....
.....

San Giorgio Lucano li __/__/____

FÍRMA DELLE PARTI

.....
.....
.....